

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI

04 dicembre 2020

Alle aziende associate

COVID 19: VIETATI GLI SPOSTAMENTI TRA REGIONI DAL 21 DICEMBRE 2020 AL 6 GENNAIO 2021

Gentili Associati.

Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il DL n. 158 del 2 dicembre 2020 ed il del Dpcm 3 dicembre 2020 che recano le ultime disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla pandemia in atto, alla luce di una curva epidemiologica sostanzialmente stabile ed in vista anche delle imminenti festività natalizie.

Il decreto legge prevede innanzitutto un prolungamento del limite massimo di vigenza dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm), portandolo dagli attuali 30 a 50 giorni.

Queste sono le misure in sintesi che entrano in vigore dal 4 dicembre 2020 e che saranno valide fino alla data del 15 gennaio 2021.

Spostamenti

- **dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021** saranno vietati gli spostamenti tra Regioni diverse (compresi quelli da o verso le province autonome di Trento e Bolzano), ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
- **il 25 e il 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021**, saranno vietati anche gli spostamenti tra Comuni diversi, salvo anche qui per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
- sarà sempre possibile, anche dal 21 dicembre al 6 gennaio, rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione;
- **dal 21 dicembre al 6 gennaio** sarà vietato spostarsi nelle seconde case che si trovino in una Regione o Provincia autonoma diversa dalla propria. Il 25 e 26 dicembre 2020 ed il 1° gennaio 2021, il divieto varrà anche per le seconde case che si trovano in un Comune diverso dal proprio.

Resta inoltre in vigore il **“coprifuoco” notturno** dalle ore 22,00 alle ore 5,00, con l’eccezione della notte di Capodanno durante la quale sarà esteso fino alle ore 7,00 della mattina del primo gennaio.

Attività commerciali e ristorazione

Viene previsto che:

- **fino al 6 gennaio 2021** l'esercizio delle attività commerciali al dettaglio è consentito fino alle ore 21,00;
- **nelle giornate festive e prefestive** sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili;
- resta valida l'eccezione per le farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole, rivendite di prodotti agricoli e florovivaistici;
- le attività dei **servizi di ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 fino alle ore 18,00;
- **il consumo al tavolo** è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi;
- dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario, la **ristorazione negli alberghi** e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti che siano ivi alloggiati, mentre dalle ore 18,00 del 31-12-2020 e fino alle ore 7,00 del 01-01-2021, sarà consentita la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive solo con servizio in camera;
- resta sempre consentita la **ristorazione con consegna a domicilio** nonché, fino alle ore 22,00, la ristorazione **con asporto**, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
- gli impianti dei **comprensori sciistici** restano chiusi e **riapriranno solo dal 7 gennaio 2021**.

Per ogni ulteriore chiarimento la Nostra Area Lavoro- Relazioni Sindacali (Dott. Federico Vecchi – Tel. 059/894811 – Mail: f.vecchi@confapiemilia.it) è a Vostra disposizione.

Cordiali saluti

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia

